



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0012422/GAB del 17/06/2015

Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46.

Alle Autorità Competenti al rilascio di
autorizzazione integrata ambientale

All'Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 2010/75/UE, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati e ferme restando le definitive determinazioni in materia proprie di ciascuna autorità competente, si rendono noti i seguenti ulteriori criteri per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, concordati in sede di Coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



I presenti indirizzi costituiscono, per gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, direttiva per la corretta applicazione della norma.

1. Chiarimenti sulle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 46/2014

Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 46/2104, si applicano alle sole installazioni nelle quali non sono svolte attività già soggette agli obblighi in materia di *prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento* (IPPC), ai sensi della precedente normativa.

Pertanto se nell'ambito di installazioni già dotate di *autorizzazione integrata ambientale* (AIA) ai sensi della precedente normativa ci sono parti non esplicitamente autorizzate con AIA (ad esempio perché gestite da un diverso gestore) esse potranno essere dotate di AIA in occasione del primo riesame o aggiornamento sostanziale dell'autorizzazione che si renderà necessario, ma ad esse non sono applicabili le scadenze (7 settembre 2014 e 7 luglio 2015) previste nell'articolo 29, commi 2 e 3, del D.Lgs. 46/2104.

Per tali parti, essendo tecnicamente connesse ad una attività già soggetta alla disciplina IPPC, l'applicazione delle migliori tecniche disponibili era difatti già richiesta e garantita, o con le autorizzazioni specifiche non AIA, o attraverso opportune disposizioni dell'AIA già vigente per l'attività IPPC.

Diverso è il caso per di attività assoggettate alla disciplina IPPC solo a seguito dell'emanazione del D.lgs. 46/2014, coinsediate ad un impianto già dotato di AIA, ma non tecnicamente connesse ad esso. Tali attività, difatti, ai sensi del D.Lgs. 46/2104 sono soggette alla scadenza del 7 settembre 2014, poiché rientrano in una distinta installazione, nella quale non sono svolte attività già soggette ad AIA.

Riguardo tale scadenza va rilevato che la norma non prevede specifiche sanzioni in caso di inottemperanza o ritardi, ma che l'eventuale mancato o tardivo adempimento del gestore in relazione a tale obbligo è suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 46/2014, la decadenza dell'efficacia dei titoli che precedentemente autorizzavano l'esercizio. Difatti tale esercizio in assenza di AIA, ai sensi della citata norma, letta anche in relazione agli obblighi comunitari recati dalla direttiva 2010/75/UE, può essere tollerato solo in caso di presentazione (anche se tardiva) di una istanza di AIA procedibile e in ogni caso non potrà proseguire oltre il 7 luglio 2015.

140



2. Individuazione delle migliori tecniche disponibili pertinenti all'attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue

Con riferimento alla nuova categoria di attività IPPC indicata al punto 6.11 dell'allegato VIII, alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, si chiarisce che se i reflui provengono da più categorie di attività soggette ad AIA, le migliori tecniche di riferimento, e corrispondentemente i BAT-AEL da considerare, sono quelle relativi alla categoria IPPC cui è addebitabile il principale contributo inquinante, individuato in linea con le indicazioni che in merito saranno definite nell'ambito dei BREF comunitari.

3. Esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane

Il depuratore è completamente escluso dalla categoria IPPC 6.11 se tratta esclusivamente reflui recapitati da fognature di reflui urbani, così come definiti dall'articolo 74, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 152/06, anche se tali fognature convogliano anche acque reflue industriali provenienti da installazioni IPPC, che rispettano i limiti di immissione in pubblica fognatura.

Se il depuratore tratta sia reflui industriali, sia acque reflue urbane, l'esclusione dalla categoria IPPC 6.11, prevista in caso di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, non si applica alle parti del depuratore in cui è effettuato il pretrattamento necessario a garantire ai reflui industriali, provenienti da installazioni IPPC e convogliati tramite reti fognarie non provenienti da agglomerato, di conseguire le caratteristiche che ne consentano lo scarico in pubblica fognatura (ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 152/06). Conseguentemente, tali parti costituiscono una installazione soggetta ad AIA.

Se il depuratore tratta sia rifiuti liquidi, sia acque reflue urbane, l'esclusione dalla categoria IPPC 5.3, prevista in caso di applicazione delle norme relative alla gestione di acque reflue urbane disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte Terza, del D.Lgs. 152/06, ha effetto solo nel caso in cui trova applicazione l'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06. Conseguentemente le parti del depuratore che gestiscono sopra le soglie di cui alle categorie IPPC 5.3.a o 5.3.b rifiuti liquidi diversi da quelli di cui all'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 152/06, assicurando il pretrattamento necessario a raggiungere i parametri che ne consentirebbero lo scarico in pubblica fognatura, costituiscono una installazione soggetta ad AIA.

4. Chiarimenti relativi alle soglie produttive che determinano l'assoggettabilità ad AIA per l'industria alimentare

Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, va considerata la capacità produttiva totale di prodotti alimentari e di mangimi.



Ai sensi del punto 6.4.b.2, dell'allegato VIII, alla Parte Seconda del D.Lgs. 52/06, le attività di trattamento e trasformazione di materie prime vegetali destinate a fabbricare prodotti alimentari o mangimi hanno due distinte soglie di assoggettabilità alla disciplina IPPC (300 Mg/die o 600 Mg/die), la seconda delle quali va applicata in caso di produzioni fortemente stagionali.

Tali produzioni fortemente stagionali sono individuate verificando il requisito che "l'installazione è in funzione per un periodo non superiore ai 90 giorni consecutivi all'anno".

Si chiarisce, in proposito, che tale requisito ammette nell'anno solare un solo periodo di funzionamento, di durata non superiore ai 90 giorni.

5. Ulteriori chiarimenti relativi alle attività di autodemolizione

Anche alla luce di quanto specificato al punto 8, delle linee di indirizzo già emanate con circolare 22295/GAB del 27 ottobre 2014, considerato che le attività di autodemolizione sono regolate sia a livello nazionale, sia a livello comunitario da normativa specifica (D. Lgs. 209/2003 e direttiva 2000/53/CE) non modificata dalle norme relative alle emissioni industriali (direttiva 2010/75/UE, attuata dal D.Lgs. 46/2014), si chiarisce che tipicamente le attività di autodemolizione sono assoggettate ad AIA solo se contemplano attività di frantumazione (con "shredder").

In particolare, si fa presente quanto segue:

- a) la "FAQ IED AI(5)1" pubblicata in proposito dalla Commissione dell'Unione Europea (consultabile sul sito istituzionale ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/faq.htm) non prevede la rilevanza delle categorie IPPC 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 nel caso di attività svolte in impianti di autodemolizione. La possibile rilevanza di tali categorie, pertanto, si configura come atipica per l'autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestito un deposito preliminare di rifiuti industriali tecnicamente connesso);
- b) il centro di raccolta/autodemolitore tipicamente svolge attività che rientrano nella categoria IPPC 5.3.b.4 solo se in esso sono svolte, con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata, operazioni di frantumazione in appositi dispositivi dei veicoli già bonificati (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003). In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;
- c) la categoria di attività IPPC 5.1.d, "ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1. e 5.2", non ricomprende operazioni di



bonifica effettuate sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone, che si configurano piuttosto come attività di separazione e selezione. Conseguentemente l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività facente parte dell'eventuale successivo svolgimento di attività di cui alla categoria IPPC 5.1;

- d) le attività tipicamente svolte all'interno dei centri di raccolta di veicoli fuori uso, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l), non rientrano tra quelle elencate ai punti 5.1, dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06. La possibile rilevanza della categoria 5.1, pertanto, si configura come atipica per l'autodemolizione (anche se potrebbe teoricamente intervenire, ad esempio, se nel medesimo sito è gestita una rigenerazione di oli tecnicamente connessa)

6. Produzione di prodotti chimici

Le categorie IPPC 4 ricomprendono solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici (anche intermedi di processo) potenzialmente commercializzabili quali tali, ma non la fabbricazione (anche attraverso reazioni chimiche) di manufatti, intesi come oggetti per i quali la composizione chimica non sia sufficiente a connotarne le qualità merceologiche. Ad esempio è da ritenere di per sé soggetta ad AIA la produzione di granulati plastici destinati alla sinterizzazione, ma non quella di lastre continue di poliuretano.

Inoltre le categorie IPPC 4 non riguardano la produzione di sostanze già specificamente oggetto di altre categorie IPPC, come nel caso della calce o dell'alcol ad uso alimentare.

Una indiretta conferma della correttezza di tale interpretazione discende dalla lettura delle altre categorie soggette ad IPPC con specifiche soglie, molte delle quali sarebbero incoerenti se si desse una lettura estensiva del punto 4. Ad esempio la gassificazione del carbone, i trattamenti superficiali elettrolitici, la produzione di cemento o calce, il recupero biologico o chimico dei rifiuti, la concia, i processi di vinificazione, etc... potrebbero altrimenti essere considerati sempre ricompresi in AIA, senza alcuna soglia, poiché comportano processi con trasformazioni chimiche, rendendo inutili le specifiche soglie indicate nelle pertinenti categorie IPPC.

Si conferma, inoltre, che gli elenchi di classi di prodotti chimici riportati ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 devono considerarsi esaustivi.



7. Trattamento di scorie e ceneri

Anche alla luce dei termini impiegati nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, la locuzione "scorie e ceneri" richiamata nella definizione delle categorie IPPC 5.3.a.4 e 5.3.b.3 deve essere interpretata in senso stretto, riferito alle scorie dei processi metallurgici e alle ceneri provenienti da processi di combustione, escludendo interpretazioni che si estendono ad altri materiali, che pure nell'uso comune sono genericamente indicati come scorie o ceneri, come ad esempio le cosiddette "scorie" di cemento, o a materiali naturali quali le scorie o le ceneri vulcaniche.

Va inoltre chiarito che le attività di recupero di cui alla categoria IPPC 5.3.b.3 ricomprendono esclusivamente il "trattamento di scorie e ceneri", e pertanto esse non riguardano le operazioni di recupero di scorie e ceneri tali e quali, come nel caso dei centri di macinazione del cemento che effettuano l'operazione R5 di recupero delle polveri leggere provenienti dai processi di combustione. Infatti, l'inserimento diretto delle ceneri nel ciclo di produzione o di macinazione del cemento - dove il materiale ha direttamente le caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche atte a sostituire effettivamente altre materie prime - non comporta alcun trattamento, in quanto costituisce operazione di recupero diretto di materia.

8. Effetti del DM 15 gennaio 2014 sulle AIA vigenti

L'entrata in vigore del decreto 15 gennaio 2014, recante modifiche alla parte I dell'allegato IV, alla Parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006, ha connotato "a inquinamento scarsamente rilevante" alcune attività per le quali precedentemente l'esercizio era subordinato ad una preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per tali attività, pertanto, non è più richiesto che l'AIA sostituisca l'autorizzazione di cui al Titolo I, della Parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006.

Si chiarisce, in proposito, che ciò non modifica automaticamente le AIA vigenti, né il regime dei controlli a cui sono sottoposti le installazioni che includono linee di trattamento dei fanghi di depurazione. Come noto, difatti, l'AIA in linea generale ben può fissare limiti e prescrizioni più stringenti di quelli previsti dalle norme di settore. Pertanto ove il gestore ritenga che tale modifica normativa possa costituire un elemento istruttorio nuovo, tale da consentire di rideterminare i contenuti dell'AIA, potrà a riguardo proporre l'apertura di un procedimento di riesame all'autorità competente.

9. Conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari

Anche a livello comunitario si è ben consci del fatto che, in mancanza di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili applicabili al



settore, le autorità competenti possono trovare serie difficoltà a sviluppare le proprie valutazioni istruttorie, e a tal fine la Commissione UE (con la collaborazione degli Stati Membri) si è fatta carico di un impegno straordinario per dotare al più presto di documenti di riferimento le categorie di attività non già oggetto di BREF; definiti ai sensi della precedente direttiva IPPC.

Pertanto la mancata disponibilità di BREF comunitari non può formalmente costituire motivo di rimandare o sospendere i procedimenti di rilascio delle AIA.

Pertanto, nelle more della emanazione di tali documenti di riferimento, le autorità competenti dovranno condurre i procedimenti individuando le migliori tecniche disponibili applicando i principi generali di cui all'allegato XI, alla parte seconda, del D.Lgs. 152/06, come indicato dall'articolo 29-*sexies*, commi 5 e 5-*ter*, del D.Lgs. 152/06, tenendo anche conto, in prospettiva, di quanto previsto dalla lettera f), dell'Allegato XII-bis alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06

10. Aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento

In data 9 aprile 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio. Ai sensi dell'art. 29-*octies* del D. Lgs 152/2006, l'autorità competente deve effettuare sulle installazioni interessate da tali produzioni, il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, entro l'8 aprile 2017.

In data 11 aprile 2014 è inoltre entrato in vigore il D. Lgs 46/2014 che, nel recepire le disposizioni del capo IV della direttiva 2010/75/UE, ha introdotto specifici valori limite alle emissioni per i forni di produzione del cemento che co-inceneriscono rifiuti (Titolo III-bis alla parte quarta del D. Lgs 152/2006). Ai sensi dell'art. 237-*duovices* del D. Lgs 152/2006, gli impianti esistenti devono adeguarsi alle disposizioni in argomento entro il 10 gennaio 2016 e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale successivo all'11 aprile 2014.

A riguardo va rimarcato che la scadenza del 10 gennaio 2016 opera direttamente sugli impianti, che pertanto dovranno comunque entro tale data rispettare i nuovi limiti previsti per gli impianti di coincenerimento.

A tal fine appare opportuno che, prima di tale data, le AIA siano adeguate al nuovo disposto normativo della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, al fine di garantire la coerenza dell'autorizzazione con il quadro emissivo



consentito, nonché autorizzare gli eventuali interventi necessari a garantire tale quadro emissivo.

Tale esigenza, peraltro, potrebbe non essere compatibile con i tempi necessari ad adeguare l'AIA alla luce dell'emanazione delle Conclusioni sulle BAT, a realizzare i connessi interventi e quindi a conseguire prestazioni in linea con i BAT-AEL.

Pertanto si ritiene ragionevole interpretare il combinato disposto dell'articolo 29-sexies, comma 4, e dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.Lgs. 152/06 nel senso di consentire che interventi di aggiornamento o riesame parziale dell'AIA, in particolare se necessari per garantire il rispetto di imminenti obblighi di legge, non considerino espressamente l'emanazione delle Conclusioni sulle BAT, a condizione che con distinto procedimento, da concludere entro i prescritti quattro anni dall'emanazione, sia garantito sia un ulteriore aggiornamento dell'AIA, che tenga conto delle Conclusioni sulle BAT, e sia il conseguente adeguamento dell'impianto.

Nel caso specifico, pertanto, si ritiene che il rispetto dei requisiti recati dalle modifiche introdotte alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e il raggiungimento delle prestazioni definite alla luce dell'emanazione delle Conclusioni sulle BAT possano essere raggiunti con tempi distinti.

11. Chiarimenti in merito al trattamento fisico-chimico dei rifiuti

Le categorie IPPC 5.1.b e 5.3.a.2 si riferiscono al "trattamento fisico-chimico" di rifiuti. A riguardo si chiarisce che il trattino deve essere interpretato come la congiunzione "oppure".

Pertanto tali categorie non richiedono che siano presenti entrambi i tipi di trattamento (sia fisico, sia chimico) e quindi, ad esempio, una installazione in cui dei rifiuti liquidi subiscono un trattamento esclusivamente fisico, quale la decantazione, possono rientrare nella categoria se superano le relative soglie di capacità ricettiva.

12. Ulteriori indirizzi sulla presentazione della relazione di riferimento

Come noto l'emanazione del decreto ministeriale 272 del 13 novembre 2014 ha specificato le modalità con le quali predisporre la relazione di riferimento.

Dalla data di entrata in vigore di tale decreto, pertanto, trova senz'altro piena applicazione l'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, che richiede la presentazione della relazione di riferimento, con riferimento ad ogni nuova istanza presentata per il rilascio, la modifica o il riesame dell'AIA.

Si rileva, peraltro, l'opportunità di fornire indirizzi circa i tempi con cui integrare la documentazione relativa ai procedimenti attualmente in corso con



AM

la relazione di riferimento (ove dovuta) e circa i tempi di presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del citato DM 272/2014 attestante la non necessità della relazione di riferimento.

A riguardo, ferma restando la competenza di ogni singola autorità competente di organizzare le tempistiche secondo le proprie specifiche esigenze e carichi di lavoro, considerati i tempi tecnici necessari individuati nel citato decreto ministeriale, si suggerisce di richiedere:

- a) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del citato DM 272/2014, attestante il fatto che la relazione di riferimento non è necessaria, entro tre mesi, decorrenti almeno dalla pubblicazione del citato DM;
- b) la presentazione della relazione di riferimento eventualmente necessaria entro 12 mesi da tale pubblicazione, per le installazioni con procedimenti in corso;
- c) la presentazione della relazione di riferimento eventualmente necessaria per le installazioni senza procedimenti in corso non prima di 12 mesi dalla pubblicazione del citato DM.
- d) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del citato DM 272/2014, o la relazione di riferimento eventualmente necessaria, contestualmente all'istanza, per le nuove domande e in caso di modifiche sostanziali.

A riguardo, peraltro, va annotato che (alla luce dell'articolo l'articolo 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06) eventuali lacune di tale documentazione determineranno una richiesta di integrazione all'istanza, o la disposizione di ulteriori specifici approfondimenti, ma non potranno giustificare una sospensione dell'attività istruttoria, poiché essa può essere svolta parallelamente all'attività di validazione della relazione di riferimento.

Riguardo l'ambito della relazione di riferimento, considerati i dubbi avanzati in merito da diversi soggetti, si ribadisce che le "sostanze pericolose" oggetto degli obblighi correlati alla relazione di riferimento sono le sostanze e le miscele così definite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v-*octies*, del D.Lgs. 152/06, e poi individuate quali "pertinenti" ai sensi dell'allegato 1, punto 1, del DM 272/2014. Tale definizione di "sostanze pericolose", del tutto in linea con quella comunitaria, fa esplicito riferimento al regolamento REACH, e in particolare all'articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, e non è pertanto applicabile ai rifiuti.

Pertanto, considerato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento, che le disposizioni relative alla chiusura e ai successivi necessari interventi sono di norma previste dalle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e realizzazione di impianti di



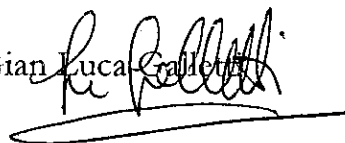
W

gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, anche per evitare di determinare rischi per l'acqua e il suolo, e che per gli impianti di gestione rifiuti sono previste specifiche garanzie fideiussorie anche ai fini del ripristino ambientale, gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti. Conseguentemente per gli impianti di gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti.

Ove la relazione di riferimento sia dovuta, peraltro, resta l'opportunità di considerare la presenza dei rifiuti nella definizione dei "centri di pericolo" di cui al punto 10, dell'allegato 2, del DM 272/2014, e la facoltà del gestore di integrare la caratterizzazione anche considerando la possibile contaminazione che può essere determinata dalla presenza dei rifiuti.

Analoghe considerazioni possono essere svolte, con riferimento agli impianti di allevamento intensivo, in merito alla pollina e al liquame suino, che non sono sostanze pericolose ai sensi del già citato regolamento REACH. Pertanto, considerando anche che, per gli inquinanti che possono essere presenti nelle deiezioni (ammoniaca e derivati, fosforo e derivati), lo spandimento è disciplinato da specifica direttiva europea (direttiva 91/676/CEE, direttiva "Nitrati") e dalle normative settoriali, per tali impianti gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, ...), e non alla gestione delle deiezioni.

Si osserva, infine, che la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, del citato DM 272/2014, opportunamente validata dall'autorità competente, può costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione e pertanto può giustificare, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06, la definizione di diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli sulle acque sotterranee e sul sottosuolo.

Gian Luca Gallo




A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner.